

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE****OGGETTO: rea CE-39949 – società “SINUESSA TERME S.R.L.” – rifiuto domanda prot. n. 20847/2023****IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DOTT. LUCA PEROZZI**

- Visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D. lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche”;
- Vista la deliberazione n. 38 del 24.05.2023 con la quale la Giunta camerale ha stabilito di attribuire, a far data dal 1.6.2023, allo scrivente le funzioni di Conservatore del Registro delle Imprese;
- Vista la legge n. 580 del 29.12.1993;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;
- Letto il D.M. 18 ottobre 2013, come modificato, con decreto ministeriale dell’11 aprile 2016, con il quale sono stati approvati i modelli tipo per l’iscrizione e il deposito delle domande e delle denunce nel registro delle imprese;
- Letta, altresì, la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3689/C del 06/05/2016, contenente le istruzioni per la compilazione dei modelli approvati;
- Visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività «Scia» o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento;
- Verificato che, ai sensi dei nuovi regimi amministrativi introdotti dal citato decreto legislativo, l’avvio dell’attività, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al D. Lgs. 222/2016, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente;
- Letto l’art. 19 della l. 241/90 comma 2, ai sensi del quale l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;
- Vista la domanda trasmessa telematicamente in data 18/04/2023 e acquisita al prot. n. 20847/2023, con la quale la sig.ra Alfano Valleverdina, in qualità di amministratrice della società, ha presentato la variazione dell’attività nella sede, denunciando l’inizio dell’attività di ristorante, presso la sede legale sita in Mondragone, a far data dal 27/06/2023;
- Considerato che, nelle more dell’istruttoria, è stata annullata la scia presentata al suap del Comune di Mondragone -REP_PROV_CE/CE-SUPRO/0020904 del 18/04/2023;
- Ritenuto, nel caso di specie, che, non si siano verificate le condizioni per la registrazione della denuncia;
- Visto il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90;
- Vista l’istruttoria dell’ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;

DETERMINA

di rifiutare la domanda trasmessa telematicamente in data 18/04/2023 e acquisita al prot. n. 20847/2023, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per la registrazione.

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

La presente determinazione resterà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Camerale.

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Marciano

Il Conservatore del Registro delle Imprese
dott. Luca Perozzi



CAMERA DI COMMERCIO
CASERTA

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)